

REGISTRO DELLE ISTANZE DI ACCESSO GENERALIZZATO

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della Legge 241/1990);
- la Legge 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal D. Lgs. 97/2016);
- il D. Lgs. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato dal D. Lgs. 97/2016;
- la deliberazione ANAC n. 1309/2016, recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013”;

premesse che:

- l'istituto dell'accesso civico generalizzato è stato introdotto dall'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 che disciplina un forma “potenziata” di accesso civico che l'ANAC ha definito “generalizzato” e che stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;
- l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato e a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso (c.d. “registro degli accessi”), che le amministrazioni e le società controllate “è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”;

il presente registro contiene l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione.

Il registro è pubblicato nella pagina “Amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico” del sito istituzionale della Società.